



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo Galan
V. Presidente	Franco Manzano
Assessori	Renato Chisso
	Giancarlo Conta
	Marialisa Coppola
	Oscar De Bona
	Elena Donazzan
	Massimo Giorgetti
	Renzo Marangon
	Sandro Sandri
	Vendemiano Sartor
	Flavio Silvestrin
	Stefano Valdegamberi
Segretario	Antonio Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 541 del 2 marzo 2010

OGGETTO: Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi in c/investimento a favore di Unioni di Comuni, costituite per l'esercizio associato di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni. Anno 2010. (L.R. n. 2 del 03.02.2006, art. 6, c. 1 lett. b).

L'Assessore regionale alle Politiche degli Enti Locali e del Personale Flavio Silvestrin, riferisce quanto segue:

- A) L'articolo 6, comma 1 lett. b), della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, autorizza la Giunta Regionale a concedere alle Unioni di Comuni di cui all'art. 32 del D.Lvo 267/2000 un contributo per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni o servizi ad esse affidati da tutti i Comuni.
- B) La Giunta Regionale, alla quale è demandata l'approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione ed erogazione dei contributi, individua i soggetti destinatari e le spese ammissibili a contributo, i criteri di priorità, i termini e le modalità di presentazione delle domande. Sulla base dei citati criteri, sono assegnati contributi per incentivare o l'avvio delle Unioni delle quali sia stata deliberata la costituzione, o la riorganizzazione e l'ampliamento delle Unioni già formalmente costituite, finalizzate al sostegno delle funzioni ad esse attribuite da tutti i Comuni.
- C) Per l'anno 2010 si ritiene necessario, pertanto, stabilire i criteri e le modalità operative per l'assegnazione dei predetti contributi, atteso che per l'esercizio in corso il capitolo di spesa n. 3474 del Bilancio di previsione 2010, prevede uno stanziamento per Euro 1.500.000,00 fissando le seguenti regole:

1. Soggetti destinatari del contributo

Sono destinatarie del contributo regionale:

- a) le Unioni di Comuni, la cui costituzione sia stata deliberata dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti nel periodo 01.01.2010-30.06.2010, per una durata non inferiore a cinque anni, per l'esercizio associato di almeno tre funzioni o servizi comunali individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, o attribuiti ai Comuni da altre leggi statali o regionali. Il conferimento di funzioni comunali deve essere effettuato da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa. La Regione incentiva la costituzione di Unioni formate da almeno tre Comuni con popolazione complessiva non inferiore ai 10.000 abitanti.

b) Unioni di Comuni, costituite in data anteriore al 01.01.2010, con durata non anteriore all'1/1/2015, per le quali nel periodo 01.01.2010-30.06.2010 si siano verificate le seguenti fattispecie:

- si sia concretizzato il previsto trasferimento delle funzioni o servizi da parte di tutti i Comuni aderenti, o per le quali, nello stesso periodo, si sia verificato un nuovo trasferimento di funzioni o servizi da parte di tutti i Comuni aderenti, non previsto nell'originario statuto e sempre per una durata temporale non inferiore a cinque anni;
- hanno registrato variazioni in positivo del numero di Comuni che costituiscono le stesse;
- hanno deliberato l'assunzione di nuove spese di investimento per il miglioramento delle funzioni o dei servizi già trasferiti da tutti i Comuni aderenti e già attivati.

In caso di scioglimento della singola Unione o nel caso di recesso di un Comune associato dall'Unione o dal servizio già trasferito, per qualsivoglia motivo dipendente dalle parti, prima del termine di anni cinque dall'assegnazione, dovrà essere restituita alla Regione da parte dell'Unione, quota parte del contributo erogato, in proporzione al tempo mancante al compimento dell'intero periodo di cinque anni e in caso di recesso di un singolo Comune anche in proporzione al numero di abitanti dello stesso. Il mancato rispetto di tale condizione sarà valutato quale motivo di esclusione da futuri finanziamenti.

2. Destinazione del contributo

Sono considerate ammissibili le spese di investimento necessarie ed occorrenti per il primo impianto, la riorganizzazione e l'ampliamento delle strutture e dei servizi dell'Unione che siano state deliberate nel periodo 01.01.2010 –30.06.2010.

Non saranno in ogni caso ammessi gli oneri relativi a:

- spese di funzionamento e gestione;
- studi di fattibilità;
- spese di progettazione e di pianificazione generale (ad esempio:spese per la redazione dei piani intercomunali di protezione civile, turistici e urbanistici, ecc.);
- spese per l'organizzazione dei servizi e funzioni di competenza esclusiva dello Stato (anagrafe, stato civile, leva, elettorale e statistica).
- spese per i servizi a tariffa: raccolta e smaltimento rifiuti, per il servizio idrico integrato, per le strutture residenziali e di ricovero per anziani

Nelle spese non sono altresì ammissibili costi relativi al valore dei beni conferiti all'Unione dai Comuni costituenti la stessa.

Non sono ammesse a contributo le Unioni che per la stessa tipologia di spesa all'interno della medesima funzione o servizio, siano state destinatarie direttamente o tramite i Comuni costituenti le stesse, di contributi o incentivi regionali o statali negli ultimi cinque esercizi finanziari.

3. Determinazione entità del contributo

A ciascuna Unione di Comuni spetta un contributo fino ad un massimo dell'80% delle spese di investimento complessivamente preventivate e ammesse per il primo impianto, la riorganizzazione e l'ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi comunali e sarà assegnato, nella misura massima di 200.000,00 Euro per Unione di Comuni.

La fusione tra Unioni e la costituzione di nuove unioni saranno incentivate con un contributo straordinario ulteriore del 10% sulle spese ammissibili.

4. Criteri di priorità

Verranno soddisfatte le richieste delle Unioni secondo il seguente ordine di priorità:

- a Unioni di nuova istituzione la cui costituzione sia stata deliberata dal 01.01.2009 dai Consigli Comunali dei Comuni partecipanti alle stesse;
- b Unioni che nel periodo di riferimento 01.01.2010-30.06.2010, abbiano operato variazioni del numero di Comuni (nuove adesioni);
- c Unioni per le quali, nel periodo di riferimento 01.01.2010-30.06.2010 si sia verificata una variazione positiva nel numero delle funzioni o servizi trasferiti dai Comuni (trasferimento nuove funzioni o servizi);
- d Unioni che deliberino nel periodo di riferimento 01.01.2010-30.06.2010, spese di investimento per il miglioramento e lo sviluppo delle funzioni e servizi già ad esse trasferiti dai Comuni aderenti con ulteriore priorità per le Unioni che associno la maggioranza dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

5. Presentazione delle domande e assegnazione del contributo

La richiesta di contributo, sottoscritta dal Presidente dell'Unione, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale del Veneto c/o Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti – Cannaregio, 23 – 30121 Venezia (VE), va trasmessa entro il termine improrogabile del 30 giugno 2010, a pena di inammissibilità.

Ad essa dovranno essere allegati:

- a) le deliberazioni consiliari dell'Unione e dei Comuni costituenti la stessa con le quali sono stati approvati l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione stessa e copia autentica di quest'ultimi (nei casi di costituzione di nuova Unione, di adesione di nuovi Comuni, di trasferimento di nuove funzioni e/o servizi) e in ogni altro caso di modifiche allo statuto (qualora i medesimi statuti siano già stati trasmessi alla struttura regionale competente è sufficiente indicarne gli estremi e la durata, unitamente alla dichiarazione che non hanno subito variazioni);
- b) le deliberazioni del competente organo dell'Unione di approvazione del piano economico-finanziario relativo alle spese di primo impianto, riorganizzazione e ampliamento delle funzioni e servizi, dal quale si possano evincere con chiarezza le diverse tipologie di spesa, e nel quale siano distinte le spese inerenti la costituzione dell'Unione, riferibili alla generalità delle funzioni e servizi trasferiti, dalle spese riferibili all'attivazione delle singole funzioni e/o servizi e con indicazione della relativa copertura finanziaria;
- c) relazione esplicativa sulle funzioni e servizi da attivare, sui tempi e modalità di attivazione rispetto a quanto previsto dallo statuto e sui risultati attesi in termini di sviluppo e miglioramento della funzione o servizio trasferiti all'Unione e già attivati;
- d) attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'Unione che:
 - l'Unione negli ultimi cinque esercizi finanziari, per la stessa spesa, non ha ottenuto o richiesto altri contributi o incentivi regionali;
 - gli acquisti rientrano nell'ambito delle tipologie previsti dall'art. 3, c. 18, della legge n. 350/2003 e che le spese saranno imputate al Titolo II del Bilancio d'esercizio;
- e) prospetto analitico delle spese di investimento volte al potenziamento e allo sviluppo delle funzioni/servizi già attivati, da quale risulti che i medesimi acquisti non sono mai stati oggetto di precedente finanziamento per la stessa funzione.

Si ribadisce che tutti gli atti deliberativi suindicati dovranno essere assunti dai competenti organi nel periodo 01.01.2010-30.06.2010. Non saranno inoltre ritenute ammissibili le istanze inoltrate fuori termine (30.06.2010).

Non saranno ritenute ammissibili le spese il cui atto di impegno sia antecedente alla data di assunzione degli atti deliberativi suindicati. In caso di modifica del piano economico finanziario relativamente alla dimensione finanziaria delle spese oggetto di contributo, i beneficiari dovranno trasmettere al dirigente della struttura regionale competente, apposita richiesta motivata in ordine alle ragioni, alla natura delle modifiche da apportare e ai relativi costi.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare tempestivamente alla competente Direzione regionale le eventuali modifiche sui dati istituzionali o di ogni altro aspetto organizzativo afferente alla forma associativa.

L'assegnazione del contributo sarà disposta con deliberazione della Giunta Regionale nella misura calcolata sulla base dei criteri sopra riportati e nei limiti delle disponibilità del bilancio per l'esercizio in corso.

6. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo, assegnato sulla base dei criteri sopradescritti, sarà erogato su presentazione entro il 31.12.2011 di:

- attestazione a firma del legale rappresentante dell'Unione di attivazione delle funzioni e servizi da parte dell'Unione a seguito di effettivo trasferimento delle stesse ad opera dei Comuni;
- documentazione comprovante l'effettuazione delle spese di primo impianto, di riorganizzazione, di ampliamento delle funzioni e servizi ammessi a contributo e relazione a firma del rappresentante legale e del responsabile del servizio interessato sui risultati ottenuti in termini di effettivo miglioramento della funzione o servizio.

Nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta e validamente rendicontata sia inferiore a quella preventivata e ammessa, il contributo assegnato sarà proporzionalmente ridotto. Nel caso di Unione di nuova istituzione le funzioni attivate dovranno essere almeno tre, a pena di decadenza dal beneficio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 6, c. 1, lett. b) della legge regionale 3 febbraio 2006, n.2;

VISTO l'art. 32 del D.L.gs. 267/2000;

VISTO l'art. 2 del D.P.R. n. 194/1996;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali (ex L.R. n. 20/1997) in seduta del 18.02.2010.

DELIBERA

- 1) di approvare i criteri e le modalità in premessa indicati per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi per l'anno 2009, di cui all'articolo 6, c. 1 lett. b) della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, alle Unioni di Comuni, di cui all'art. 32 del D.Lvo 267/2000;
- 2) di riservare, successivamente al 30/06/2010, ad altro provvedimento deliberativo l'assegnazione dei contributi alle Unioni richiedenti, nonché il conseguente impegno di spesa sul competente capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;
- 3) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

EM